



CAPITOLATO SPECIALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MOMENTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA (MARATONE DELL'ASCOLTO)

Art. 1

Oggetto del servizio

L'affidamento ha per oggetto il supporto agli uffici comunali per l'organizzazione e gestione di momenti di partecipazione pubblica della cittadinanza, da tenersi a Firenze, della durata di un giorno (8 ore circa), denominati "maratona dell'ascolto organizzato" (di seguito per semplicità *maratona dell'ascolto*) meglio descritti all'art. 2.

Art. 2

Contenuto servizio

In particolare, il contenuto del servizio richiesto si sostanzia nelle seguenti attività, strutturate secondo il format del "focus group multi-stakeholder", organizzato secondo le seguenti fasi per ciascuna maratona dell'ascolto:

- identificazione di un tema generale, da effettuare assieme a personale del Comune di Firenze;
- suddivisione del tema in sottotemi correlati e preparazione della giornata da effettuare assieme a personale del Comune di Firenze;
- invito di portatori d'interesse (stakeholder) alla partecipazione al focus group (sia nelle forme cartacee tradizionali che mediante modalità evolute, quali e-mail, social network, ecc.);
- conduzione e moderazione generale del confronto con la cittadinanza, con presenza di un facilitatore per ognuno dei sottotemi;
- svolgimento di focus groups simultanei divisi per tavoli, nei quali si affrontano i sottotemi selezionati;
- format di discussione comune a tutti i tavoli basato su tre principi: a) l'analisi delle criticità b) l'analisi degli obiettivi
- raccolta delle proposte-soluzioni e produzione di report contenenti i risultati dei lavori della giornata, secondo i format redazionali indicati dal Comune (su supporti digitali) entro 7 giorni solari successivi palla conclusione della maratona dell'ascolto.

Ognuna delle suddette attività deve essere validata o comunque svolta in esecuzione di input organizzativi dell'Amministrazione.

La maratona dell'ascolto ha a tema argomenti di attualità e interesse cittadino, individuati dall'Amministrazione sulla base della strategicità e/o dell'importanza dei problemi da affrontare, col fine di individuare soluzioni condivise con i cittadini.

Il numero di maratone dell'ascolto da realizzare è pari a tre (con facoltà di ripetizione per ulteriori due). Le date, i luoghi e le tematiche di ogni maratona dell'ascolto saranno indicate e comunicate al contraente con congruo anticipo rispetto alla realizzazione dell'evento.

Lo staff dedicato con continuità all'effettuazione del servizio non potrà essere inferiore a n. 3 persone, delle quali una almeno esperta senior (ossia con almeno 5 anni di esperienza nelle attività oggetto del servizio); l'esperto senior deve essere l'unità deputata alla conduzione e moderazione generale del confronto con la cittadinanza in occasione della *maratona*. Nella giornata dedicata alla *maratona* il numero di persone facenti parte dello staff a disposizione per la

conduzione non potrà essere inferiore a 6 e ciascuna di dette persone dovrà avere capacità curriculari idonee alla moderazione di un focus group.

Non rientrano nelle attività del presente contratto l'approntamento di qualsiasi tipo di bene materiale necessario all'organizzazione delle maratone di ascolto. La messa a disposizione e l'allestimento degli spazi con le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento di ogni singola maratona dell'ascolto sono a cura e a carico del Comune di Firenze.

Art. 3

Durata del contratto

La durata del contratto va dal 1 giugno 2015 fino al 31 dicembre 2015, periodo nel quale saranno realizzate le 3 maratone dell'ascolto che ne costituiscono l'oggetto. Resta inteso che il contratto si intenderà concluso con la corretta effettuazione e pagamento della terza maratona. E' fatta salva la possibilità di ripetizione di cui all'art. 4.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo di disdetta da entrambe le parti.

Le prime due maratone dell'ascolto saranno considerate oggetto di sperimentazione, al fine di verificare la qualità del servizio. Successivamente, il Comune di Firenze si riserva la facoltà di proseguire tacitamente nel rapporto contrattuale ovvero di recedere, dandone adeguata comunicazione e motivazione. In caso di recesso l'aggiudicatario avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni svolte nel rispetto dei parametri dell'offerta ovvero del presente capitolato e fatte salve eventuali penali come di seguito disciplinate.

Art. 4

Ripetizione del servizio

Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di chiedere all'affidatario la ripetizione del servizio fino ad un massimo di ulteriori due maratone dell'ascolto, alle stesse condizioni di cui al presente capitolato e dell'offerta aggiudicata; per ciascuna di dette ulteriori due maratone il corrispettivo sarà pari all'importo unitario per maratona dell'ascolto aggiudicato.

Art. 5

Diligenza nell'adempimento e subappalto

L'impresa aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con la diligenza di cui all'art. 1176 C.C. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità dell'art. 118 d.lgs. 163/2006.

Art. 6

Tutela della riservatezza

In applicazione del d.lgs. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze. Nell'esecuzione del presente contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate. Qualora la diffusione non dovuta presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Art. 7

Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

L'importo del contratto sarà corrisposto frazionatamente, a seguito di ogni maratona dell'ascolto svolta, a 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture, previa verifica del mantenimento della regolarità contributiva e assicurativa (attestata dal DURC).

La fatturazione, completa di indicazione relativa al CIG e del numero dell'impegno di spesa, dovrà essere intestata al Comune di Firenze, ed avvenire unicamente in modalità elettronica ai sensi del D.M. 55/2013. Per le istruzioni necessarie si rinvia alla documentazione allegata al contratto (lettera di affidamento).

Con il corrispettivo pattuito l'impresa aggiudicataria s'intenderà compensata di qualsiasi avere connesso o conseguente al servizio svolto.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e alla legge n. 217/2010, indicando, prima dell'affidamento, il conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati tutti i pagamenti e i dati delle persone autorizzate ad operarvi.

Art. 8

Recesso, penali e risoluzione del contratto

Il Comune, qualora risultino inadempienze dell'aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni, in particolare nei casi:

- di ritardo nella convocazione e pubblicizzazione della maratona dell'ascolto tale da comprometterne la riuscita;
- di mancanza della completezza dello staff assegnato al servizio (in coincidenza della maratona dell'ascolto ovvero nelle fasi di preparazione e post-gestione);
- di ritardo, superiore a 5 giorni, rispetto al termine stabilito nell'offerta aggiudicata, per la produzione e invio al Comune di Firenze della reportistica post-evento;

applicherà una penale di € 500,00, per ogni violazione, previa contestazione della stessa all'aggiudicatario per iscritto tramite PEC e concessione a quest'ultimo di n. 5 giorni lavorativi per presentare eventuali controdeduzioni scritte.

Le penali verranno applicate direttamente sulla cauzione. Su richiesta dell'aggiudicatario sarà possibile compensarle sulla fatturazione, con indicazione chiara e leggibile in tal senso sul documento contabile (fattura). In caso di penali applicate direttamente sulla cauzione, dopo ogni escussione, l'affidatario sarà tenuto a ripristinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell'importo dovuto a norma di legge. Rimane in ogni caso riservato al Comune il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, anche connesso all'immagine.

Fatte salve le eventuali misure di autotutela di cui agli artt. 21quiquies e 21nonies legge 241/1990, il contratto può essere oggetto di risoluzione su iniziativa del Comune di Firenze in caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'affidatario, tale da compromettere la funzionalità del servizio affidato. Tale inadempimento sarà contestato dal Comune di Firenze, per iscritto tramite raccomandata A/R ovvero PEC, invitando l'impresa aggiudicataria, entro massimo 10 gg. dalla contestazione, ad uniformarsi a quanto richiesto. In caso contrario, il contratto potrà intendersi risolto di diritto e sarà applicata una penale pari al 50% del corrispettivo della prestazione ancora da eseguire. In ogni caso, resta salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile in qualunque tempo e fino al termine del contratto. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite raccomandata A/R ovvero PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

L'Amministrazione, a norma dell'art. 1, c. 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip s.p.a. o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui quest'ultimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Art. 9

Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto tra committente e affidatario per i servizi oggetto del presente capitolato può essere stipulato in una delle forme di cui all'art. 4, c. 2 lett. b del Regolamento dell'attività contrattuale del Comune di Firenze, adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 8/2012, ivi inclusa la forma della scrittura privata mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio. Tutte le spese relative alla stipula del contratto risulteranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 10

Garanzia di esecuzione

Previamente alla sottoscrizione del contratto, l'affidatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 113 del D.lgs. 163/06.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40, c. 7, e 75, c. 7, D.Lgs. 163/06, a condizione che segnalino il possesso del requisito, e lo documentino nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in assenza della suddetta documentazione, la garanzia di importo ridotto non sarà accettabile e l'affidatario decadrà dall'affidamento.

Art. 11

Foro competente

In caso di controversie sull'esecuzione del contratto, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per accettazione avente valore di obbligazione
